



Allegato **"B"** AL N. 33192/11950

DI REP.

STATUTO "ATLHA APS ONLUS"

Associazione di promozione sociale senza fini di lucro

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata **"ATLHA APS ONLUS"** di seguito chiamata per brevità "Associazione". L'associazione ha l'obbligo di utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo Onlus.

1.2 -L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche consiliari sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 - L'associazione ha sede nel Comune di Milano e può costituire sedi secondarie.

1.4 - Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.5 - La durata dell'Associazione è illimitata.

1.6 - L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n. 01/08 e la Legge 383/2000 e al D.Lgs. 460/1997.

1.7 - L'associazione opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 2 - Finalità e attività





2.1 - L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività per il perseguimento esclusivo di solidarietà sociale a favore di persone con disabilità nel pieno rispetto della libertà e dignità dei beneficiari.

2.2 L'Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità: operare nell'ambito comunale e regionale con il fine di promuovere ed attuare interventi a favore di persone con disabilità fisiche e psichiche e delle loro famiglie per favorire la più ampia integrazione nel tessuto sociale e per diffondere e sviluppare una cultura inclusiva rispettosa delle diversità; favorire l'inserimento lavorativo dei disabili ai quali sono devoluti i servizi erogati dall'associazione, sviluppando programmi volti all'autonomia degli stessi. Per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, l'associazione promuove e sviluppa il volontariato sociale, come forma primaria di collaborazione.

2.3 - Per la realizzazione delle suddette finalità l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività rivolte a persone con disabilità ed alle loro famiglie:

- a) organizzazione di attività di tempo libero, ludiche, ricreative e sportive;
- b) gite, vacanze, viaggi, anche internazionali, e di qualsiasi altra attività, autonoma o integrata nei servizi di altri enti e associazioni pubbliche e private, che si riconduca agli scopi primari dell'associazione;
- c) promozione e sviluppo di esperienze lavorative (inclusa la costituzione di cooperative di lavoro);
- d) attivazione di laboratori propedeutici all'apprendimento di autonomie, esperienze abitative gestite in semi-autonomia (appartamenti protetti),
- e) interventi di formazione culturale e professionale

Per poter promuovere le proprie attività e finalità l'associazione potrà realizzare eventi di vario tipo direttamente o in collaborazione con altri enti volti anche a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'inclusione sociale.





Nel rispetto dell'art. 10 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 460/1997, l'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra richiamate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

2.4 - L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita degli associati.

2.5 - In caso di particolare necessità e/o per ruoli specifici, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti, con remunerazioni previste dai contratti di lavoro, o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.

2.6 - L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 3 - Criteri di ammissione degli associati

3.1 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone, invalide o normodotate, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 - Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.3 - E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle pari opportunità.

3.5 - Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari. Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita delega dell'istituzione interessata.

3.6 - Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

3.7 - Il Consiglio può accettare soci sostenitori persone, fisiche o giuridiche, che corrispondono quote associative annuali o una tantum di particolare importanza.

3.8 - Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.

3.9 - Il contributo è annuale e non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versato all'inizio dell'anno di riferimento e comunque entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento per potervi partecipare.

Articolo 4 - Perdita della qualifica di associato

4.1 - La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

4.2 - L'associato può in ogni momento recedere dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

4.3 - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.

4.4 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo recante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.



4.5 - L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata. Per motivi di particolare gravità l'esclusione può avere effetto anche immediato.

Articolo 5 - Diritti e doveri degli associati

5.1 - Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dall'Associazione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione previa richiesta scritta e con preavviso di 15 giorni;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni ed avendo le qualifiche necessarie per funzioni particolari;

5.2 - Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.

5.3 - Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo. Ogni socio partecipante potrà recare al massimo due deleghe.

5.4 - E' garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Tutti gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

6.1 - Sono Organi dell'Associazione:


- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

6.2 - Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- l'Organo di Revisione;
- il Collegio dei Garanti.

6.3 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

6.4 - Agli associati ed ai volontari che ricoprono cariche associative spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.



Mano





Articolo 7- L'Assemblea degli associati

7.1 - L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione ed il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

7.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogniqualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.

7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati, specificando il tema da porre in discussione.

7.4 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l'anno successivo;
- deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti dell'Organo di Revisione (se previsto) e previa determinazione della sua composizione;
- deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

7.5 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

7.6 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

7.7 - L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.8 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.9 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.

7.10 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.11 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.12 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo



8.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.3 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente. Quando ricorrano motivi di urgenza esso può essere convocato dal Presidente con preavviso ridotto a 3 (tre giorni). Qualora sia verificata la presenza dell'intero Consiglio la riunione sarà valida anche in assenza di formale convocazione.

8.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

8.5 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta inerente al medesimo.

8.6 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate per cooptazione nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9 - Il Presidente





9.1 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

9.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute.

9.3 - E' autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 - E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

9.7 - Il Presidente può delegare per iscritto ad altri Soci, a dipendenti, o collaboratori alcune delle sue facoltà e può nominare procuratori.

Articolo 10 - Collegio dei Garanti

10.1- L'Assemblea può eleggere, se lo ritiene, un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il supplente più anziano sostituisce l'effettivo mancante.

10.2 - Il Collegio ha il compito di esaminare e controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo*, e comunque per il bene dell'associazione, senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

10.3 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 11 - Organo di Revisione

11.1 - L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, che ha la facoltà di nominarlo.

11.2 - I membri dell'Organo di Revisione possono essere scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali.

11.3 - Se collegiale, l'Organo di Revisione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dall'Assemblea.

11.4 - L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità dell'Associazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce all'Assemblea ed effettua le verifiche di cassa.

11.5 - I membri dell'Organo di Revisione restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

11.6 - I membri dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Il Patrimonio sociale

12.1 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquisiti dall'Associazione, anche sotto forma di donazione,



sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;

- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

12.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

12.2.1 proventi derivanti dal proprio patrimonio;

12.2.2 eredità, donazioni e legati;

12.2.3 contributi di privati;

12.2.4 contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

12.2.5 contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

12.2.6 entrate derivanti da convenzioni;

12.2.7 quote associative annuali e altri contributi e donazioni degli associati;

12.2.8 donazioni a fronte di progetti specifici;

12.2.9 altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale nei limiti della normativa vigente per le onlus.

Articolo 13 - Il Bilancio

13.1 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 - Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e da una situazione patrimoniale e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi eccezionali anche oltre questo termine ma comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

13.3 - Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione 15 giorni prima dell'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

13.4 - E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi agli associati, nonché di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

13.5 - L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e destinato a favore delle attività istituzionali previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14 - Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

14.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

14.2 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

14.3 - Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

14.4 - In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti, anche in forma indiretta, agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

Articolo 15 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e in particolare alla L.R. 01/98, alla L. 383/00 e al Codice Civile e al D.Lgs.


PRESIDENTE


SEGRETARIO





Repertorio: 33192

Raccolta: 11950

Pratica: CB-17-00431-SOC-GDG



CODICE A BARRE ANTI FALSIFICAZIONE

CODICE A BARRE ANTI FALSIFICAZIONE

Data: 11/07/2017

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte firme

Totale pagine: 13

Totale pagine allegati: 10

Nome file originale:
33192.pdf

Simona Guadagno



Notaio in Cinisello Balsamo